SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1344)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1978

Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dalla Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni in più occasioni le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato hanno avuto modo, attraverso l'approvazione di ordini del giorno, di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di affrontare e risolvere in via definitiva lo spinoso problema dei servizi straordinari resi dal personale dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette (uffici doganali, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e laboratori chimici) nell'interesse del commercio nonchè a richiesta ed a carico di privati e di enti.

In ossequio a tali inviti, sin dall'inizio del 1978 hanno avuto luogo numerosi incontri presso il Ministero delle finanze fra i competenti organi amministrativi e gli esponenti delle organizzazioni sindacali, a conclusione dei quali il 9 marzo 1978 il Ministro delle finanze *pro tempore* da una parte ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, dell'UNSA e della DIRSTAT dall'altra hanno firmato un « protocollo d'intesa » con il quale le parti, oltre ad indicare gli obiettivi principali da perseguire al fine di realizzare l'ammodernamento di quella particolare e delicata branca dell'Amministrazione finanziaria, hanno fissato criteri e modalità per addivenire alla definitiva sistemazione del problema relativo ai servizi straordinari in argomento.

In particolare con il « protocollo d'intesa » si è convenuto di disciplinare *ex novo* — mediante un decreto del Presidente del-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

la Repubblica da emanarsi in base all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 — i compensi spettanti al personale che esegue gli anzidetti servizi straordinari, in modo da ricondurre gradualmente tali compensi nell'ambito della disciplina generale del lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato. Si è altresì convenuto di predisporre, contemporaneamente alla formazione del decreto di cui innanzi, un disegno di legge per realizzare — mediante l'abbandono della « logica » sulla quale si basano gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734 — il superamento del sistema di aggancio del pagamento dei compensi sopraindicati alle entrate derivanti dalle indennità versate dagli operatori che richiedono i servizi straordinari.

Ciò posto, mentre si dà corso separatamente alla procedura per l'emanazione del decreto presidenziale, si inoltra l'unito disegno di legge, in modo da assicurare attraverso i due provvedimenti un completo riordinamento della particolare materia.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si dispone la soppressione pressochè integrale degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e delle successive norme legislative che hanno apportato modifiche agli articoli stessi; restano in vita il primo comma dell'articolo 10 (che subisce talune modifiche con l'articolo 3 del disegno di legge in esame) nonchè i primi commi (pressochè analoghi) degli articoli 11 e 13, che però vengono opportunamente modificati per renderli operanti nei confronti di qualsiasi prestazione di lavoro resa fuori della normale sede del'ufficio dal personale addetto ai servizi doganali e da quello addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e non solo nei confronti delle prestazioni richieste nel proprio interesse dagli operatori, come oggi avviene.

Con l'articolo 2 si provvede alla rivalutazione delle indennità orarie che coloro i quali chiedono nel proprio interesse la prestazione di lavoro straordinario da parte degli impiegati dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette sono tenuti a corrispondere a favore dell'erario in base all'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734. La rivalutazione — che è giustificata dalla necessità di mantenere inalterato il gettito di tali indennità (circa 19 miliardi annui) destinato a subire una notevole contrazione per effetto della riduzione a metà del numero delle ore di lavoro straordinario effettuabili mensilmente da ciascun impiegato disposta con il decreto presidenziale in corso di emanazione — non rappresenterà un forte aggravio per gli operatori, risolvendosi in sostanza nell'adeguamento al deprezzato valore della moneta delle misure orarie fissate nell'ormai lontano 1971.

Con l'articolo 3 si dispone il progressivo riassorbimento dell'assegno mensile istituito con l'articolo 10, primo comma, della citata legge n. 734, in modo da pervenire alla sua pratica soppressione entro un certo periodo di tempo.

Con i primi due commi dell'articolo 4 si riconosce al personale in servizio presso gli uffici di confine ed aeroportuali posti in località isolate ovvero presso gli uffici situati in piccoli centri abitati che non offrano possibilità di alloggi il diritto alla corresponsione del trattamento di missione, in analogia a quanto già disposto con la legge 21 dicembre 1972, n. 820, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione postale. Con il terzo comma dello stesso articolo si stabilisce — in deroga a quanto previsto nell'articolo 15, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali — che l'uso di un proprio mezzo di trasporto possa essere consentito al personale della Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette anche se la località nella quale devono recarsi in missione si trova oltre i limiti del territorio della provincia ove ha sede l'ufficio.

L'articolo 5 precisa che alle maggiori spese conseguenti all'applicazione del precedente articolo 4 (spese da calcolarsi in circa tre miliardi di lire annui) si farà fronte mediante i maggiori introiti conseguenti alla rivalutazione delle indennità a carico degli operatori disposta con il precedente articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, l'articolo 12, nonchè il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonchè l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, e con l'articolo 9, quarto comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

Art. 2.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati

civili sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle lire 100 superiori.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalità di prestazione dei servizi resi dall'Amimnistrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti; con lo stesso decreto verranno, altresì, semplificate le modalità di riscossione delle indennità e degli assegni di cui al precedente comma. In ogni caso, le operazioni effettuate da operatori abituali dovranno essere assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.

Art. 3.

L'assegno mensile previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono calcolati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.

L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.

Art. 4.

Al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che presta servizio presso gli uffici di confine ed aeroportuali posti in località isolate oppure presso gli uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico e popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del

Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennità chilometrica, può essere consentito anche se la località nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'ufficio.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa occorrente per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 4 si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dagli aumenti previsti con il precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.